

## REGOLAMENTO (CE) N. 1173/94 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 493/94 che autorizza l'organismo d'intervento tedesco a vendere mediante gara 100 000 tonnellate di frumento tenero da esportare sotto forma di farina di frumento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 493/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 928/94<sup>(4)</sup>, ha indetto una gara per l'esportazione di frumento tenero sotto forma di farina di frumento; che, tenendo conto dell'andamento del mercato mondiale, è opportuno aumentare la cauzione a garanzia dell'obbligo di esportazione fuori della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 493/94, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- « 2. L'obbligo di esportare al di fuori della Comunità è garantito da una cauzione totale che ammonta a

80 ECU/t di frumento tenero, di cui un importo di 40 ECU/t viene costituito al momento del rilascio del titolo d'esportazione della farina, per il quantitativo corrispondente di frumento tenero, e il saldo di 40 ECU/t viene costituito prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, l'importo di 80 ECU/t di frumento tenero corrispondente alla farina trasformata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che la farina di frumento è uscita dal territorio doganale della Comunità.

(\*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle offerte presentate per la gara del 25 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 62 del 5. 3. 1994, pag. 22.

(4) GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 1.